

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 31 in data 26/07/2011

INDICE

TITOLO 1 : **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Articolo 11. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 12. SGOMBERO NEVE
- Articolo 13. RAMI E SIEPI
- Articolo 14. PULIZIA FOSSATI
- Articolo 15. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Articolo 16. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Articolo 17. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- Articolo 18. SPANDIMENTO DELLE DEIAZIONI ZOOTECHNICHE

TITOLO 4 : **QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA**

- Articolo 19. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 20. OGGETTI MOBILI
- Articolo 21. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 22. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- Articolo 23. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- Articolo 24. CORTEI
- Articolo 25. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

TITOLO 5 : **ANIMALI**

- Articolo 26. ANIMALI DI AFFEZIONE, DA CORTILE E/O DA STALLA
- Articolo 27. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 28. CANI
- Articolo 29. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)
- Articolo 30. LOTTA ALLE ZANZARE

TITOLO 6 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

- Articolo 31. SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA
- Articolo 32. DIVIETO DI CONSUMO (NON CONTROLLATO) DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

TITOLO 7 : VARIE

- Articolo 33. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE
- Articolo 34. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "LAVAVETRI"
- Articolo 35. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "ACCOMPAGNATORE DI CARRELLI DELLA SPESA"
- Articolo 36. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- Articolo 37. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : SANZIONI

- Articolo 38. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 39. ABROGAZIONI DI NORME
- Articolo 40. REITERAZIONE
- Articolo 41. NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private aperte al pubblico transito, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, per quanto di competenza, ad ogni Responsabile di area.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) E' proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'autorità comunale come previsto del Regolamento C.O.S.A.P.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) lavare i veicoli;
- 2) calpestare o deturpare aiuole fiorite o coltivate;
- 3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- 4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- 5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- 7) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- 8) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- 9) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
- 10) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 11) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via di edifici privati;
- 12) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 13) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 14) Collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione o degli alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere. Il divieto non riguarda gli enti gestori del servizio (Enel, Acque Potabili, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;
- 15) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 : Marciapiedi e portici

- 1) Salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle convenzioni urbanistiche specifiche è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede soggetto al pubblico transito, anche sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 5) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 7) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono al fine di evitare situazioni di incuria, abbandono e/o degrado.
- 8) Le violazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 comportano una sanzione amministrativa come previsto dal vigente Regolamento di fognatura e depurazione.
- 9) Le violazioni agli altri commi del presente articolo, ad eccezione del comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- 1) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- 2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- 3) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere
- 4) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 5) Gli organizzatori di manifestazioni o eventi per i quali l'Autorità competente ritenga necessaria la chiusura o la modifica della normale circolazione stradale hanno l'obbligo di porre in essere e rimuovere, l'idonea segnaletica in modo tempestivo, rispettando le prescrizioni imposte nella relativa ordinanza emessa dall'Ente stesso.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali (Regolamento sulla gestione RSU), è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa come previsto dal Regolamento sulla gestione RSU.

Art. 12 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta da parte del Responsabile U.T.C..I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
- 3) Rami e siepi che pur non sporgendo al di fuori delle proprietà private riducono la visuale sulle intersezioni stradali devono essere adeguatamente regolate a cura dei proprietari o locatari al fine di evitare situazioni di pericolo.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall' art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Spandimento delle deiezioni zootecniche

- 1) Fatte salve le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali e nel Regolamento per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 28.11.2009, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:
 - a) nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
 - b) ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - c) evitando gli orari di maggior irradiazione solare e comunque in nessun caso tra le ore 10.00 e le 17.00;
 - d) le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina ad abitazioni.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

TITOLO 4 : QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 19 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al com. 1.

Art. 20 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Accensioni di fuochi.

- 1) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi di qualsiasi natura in centro abitato.
- 2) E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 3) E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania"), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone e vengano rispettate le norme sulla sicurezza e pubblica incolumità.
- 4) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, le accensioni consentite dovessero produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerle.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 24 : Cortei

- 1) Al fine di evitare pregiudizi alla sicurezza della circolazione stradale, è vietato qualsiasi corteo che si articoli lungo le strade comunali che non sia stato preventivamente comunicato e autorizzato dal Sindaco.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dell'art. 38 del presente Regolamento da irrogarsi al soggetto promotore (persona fisica o giuridica).

Art. 25 : Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

- 1) In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2) Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
- 3) E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al Sindaco.
- 4) E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al Sindaco.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario come previsto dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 26 : Animali di affezione, da cortile e/o da stalla

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione, da cortile e/o da stalla devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 27 : Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- 1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- 2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- 3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- 4) non è permesso lasciar vagare animali di qualsiasi specie;
- 5) chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 6) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- 7) La violazione di cui ai commi 2) 3) 4) e 5) comportano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 28 : Cani

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 3) Il proprietario e/o il detentore di un cane, fatto salvo l'art. 5 dell'O.M. 3 marzo 2009, devono:
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 m durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - b) Qualora in possesso di animale di peso superiore ai 25 Kg, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;(così come previsto dall'ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali)
 - e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 4) I cani a custodia delle proprietà devono essere detenuti in modo da evitarne la fuga o fuoriuscita e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 5) I cani, se custoditi:
 - a) all'interno di una proprietà idoneamente recintata:
 - devono poter adeguatamente ripararsi all'interno dei locali degli edifici eventualmente presenti;
 - oppure devono disporre di una cuccia sufficientemente grande e confortevole che garantisca effettivo riparo dalle intemperie;
 - b) all'interno di proprietà non recintate:
 1. devono essere custoditi all'interno di un box, dotato di una cuccia che assicuri effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la superficie del box, che dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato, deve essere non inferiore a quella riportata nella tabella sotto riportata; ogni cane in più comporta un aumento minimo della superficie disponibile;

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq.per ciascun cane	Oltre a 3 cani: mq.per ciascun cane
Fino a 10 Kg	1,0	3,0	2,0
da 11 a 30 Kg	1,5	4,0	3,0
Oltre i 30 Kg	2,0	5,0	4,0

2. oppure devono essere legati a catena, a condizione che la catena sia di almeno 4,00 ml di lunghezza, a scorrere su di un cavo aereo di almeno 4,00 ml avente un'altezza di almeno 2,00 ml dal terreno; la catena dovrà essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità e adeguata alle caratteristiche fisiche del cane; deve consentire al cane di raggiungere la cuccia che deve garantire le stesse condizioni specificate al punto a) che precede; il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto

- c) in ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento del ricovero coperto/cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito senza alcun impedimento. (in ottemperanza a quanto previsto dal Dgr. n. 272 del 06/02/07 della Giunta Regionale Veneta)
- 6) Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 7) Sono vietati:
- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - 1) recisione delle corde vocali;
 - 2) taglio delle orecchie;
 - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
 - f) Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
 - g) Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.
- 8) E' vietato possedere o detenere cani registrati (presso i Servizi Veterinari) quali a potenziale rischio elevato di aggressione, da parte di particolari soggetti di cui all'art. comma 4 dall'ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
- 9) I proprietari dei cani inseriti nei registri di cui al comma 1, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico.
- 10) I conduttori di cani sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi e sui passaggi pedonali oltre alle aree destinate al verde pubblico.
- 11) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- a) esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.
- 12) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione delle forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco oltre ai cani addestrati a sostegno delle

persone diversamente abili;

13) Norme a tutela dei cani - memorandum

Anagrafe canina

Presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria è istituita l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consente l'identificazione dell'animale.

- Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi è punito con la sanzione amministrativa di € 77,00 (come previsto dalla L. 14 agosto 1991 n.281 artt. 3/1 e 5 e successive modifiche ed integrazioni);
- Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento (come previsto dalla L. R. 28 dicembre 1993 n. 60 artt. 3/2 e 20 e successive modifiche ed integrazioni);

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 6 "Vicenza" per l'intervento di cattura.

Trasporto dei cani in auto

Il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo così come previsto dall'art. 169 del Codice della Strada.

Disturbo

Chiunque suscita o non impedisce gli strepiti di animali, che cagionino disturbo al riposo delle persone o all'occupazione delle stesse, è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 659 C.P.

Mancata custodia

Chiunque lascia libero o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperta, è punita con sanzioni previste dall'Art. 672 C.P.

Danno cagionato ad animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 C.C.)

Abbandono

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (art. 727 C.P.).

Delitti contro il sentimento per gli animali

Art. 544-bis C.P.

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter C.P.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater C.P.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies C.P.

(Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies.

(Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

- 14) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, e dalle specifiche Norme Nazionali e Regionali, comportano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 38 del presente Regolamento.

Il comma 3) punto “e” comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell’animale.

Art. 29 : Colombi di città (columba livia forma domestica)

- 1) I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
- 2) Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l’abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 3) I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell’edificio.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall’art. 38 del presente Regolamento e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 : Lotta alle zanzare

- 1) Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc... giornalmente o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc...);
 - f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;
- 2) Le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
- 3) I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
- 4) Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell’acqua.
- 5) Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili e per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc..).
- 6) Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltrechè attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;

- c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.
- 7) Coloro che gestiscono attività quali rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
 - 8) Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
 - 9) Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre" (15 luglio-1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.
 - 10) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 31 : Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale e/o pertinenze dello stesso (superficie di somministrazione autorizzata) di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande alcoliche, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 32 : Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) In relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, è fatto divieto di consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione organizzati allo scopo in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 33 : Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

- 1) Ogni effettiva condizione di indigenza, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 2) L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemplate dall'art. 600 octies del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale;
- 3) L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;

- 4) È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
- 5) L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;
- 6) La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 34 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dei occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 35 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 36 : Divieto di campeggio libero

- 1) E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento nonché il deposito di ogni cosa in uso o appartenente a persone senza fisa dimora, in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco o a ciò non appositamente destinate dalla P.A.
- 2) E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 3) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 38 del presente Regolamento e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 37 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per scopi personali o per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa, così come stabilito dal Regolamento Comunale per l'uso del gonfalone e dello stemma comunale approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 28.12.2009.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

TITOLO 8 : SANZIONI

Art. 38 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 : Abrogazioni di norme

Sono abolite tutte le disposizioni contenute in ordinanze e disposizioni precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 40 : Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 41 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.